



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 30 aprile 2009

La Commissione disciplinare nazionale, costituita: dall'avv. Sergio Artico, Presidente; dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 30 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETA' AC MANTOVA Srl (nota n. 5917/900pf08-09/SP/blp del 31.3.2009)

1. Il deferimento

Con provvedimento del 31 marzo 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Fabrizio Lori, Presidente della AC Mantova Srl, per aver rilasciato dichiarazioni, a vari quotidiani sportivi, pubblicate in data 19 marzo 2009, nonché in un sito internet, esprimenti giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato dell'arbitro dell'incontro di serie B, Parma – Mantova del 17.3.2009, dell'intera classe arbitrale, degli arbitri, nonché lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito Federale, ed idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il deferimento del Signor Fabrizio Lori per i comportamenti non regolamentari sopra indicati, che comportavano la violazione di cui all'art. 5, comma 1 del CGS, ed il conseguente deferimento della AC Mantova Srl, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, dell'art. 5 comma 2 del CGS.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Fabrizio Lori e la AC Mantova Srl facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, nella quale contestavano gli addebiti loro mossi, adducendo ad esimente la situazione psicologica, caratterizzata da un forte ed incontrollabile impulso emotivo, in cui si era venuto a trovare il Lori in seguito al risultato negativo Parma-Mantova, a suo dire condizionata dall'operato dell'arbitro. Il Lori asseriva inoltre di aver sempre tenuto, in precedenti analoghe situazioni, un atteggiamento "pacato e conciliante" nei confronti della classe arbitrale, come dimostrato da dichiarazioni riportate dai quotidiani sportivi dopo le gare Mantova-Parma del 25.10.2008 e Mantova-Bari del 28.2.2009.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale preliminarmente ha richiesto la cancellazione della parola "aberrante" presente a pagina 8 della memoria difensiva prodotta dal legale dei deferiti. La Procura Federale ha chiesto inoltre la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Fabrizio Lori, l'ammenda di euro 5.000,00; per l'Associazione Calcio Mantova Srl, l'ammenda di euro 5.000,00.

E' comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento.

4. I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In via preliminare, non accoglie la richiesta formulata dalla Procura Federale, di cancellazione della parola "aberrante", presente nella memoria depositata dal difensore dei deferiti. Tale termine viene utilizzato unicamente in sede procedimentale dal legale dei deferiti e rientra nell'esercizio di un legittimo diritto di difesa.

Nel merito, si osserva che i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano alcune dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Fabrizio Lori e riprese da alcuni quotidiani a tiratura nazionale in data 19 marzo 2009 oltre che da un sito presente nel circuito internet.

Le sopra menzionate dichiarazioni, di tenore inequivocabile, contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione della classe arbitrale, che adombrano dubbi sulla regolarità del campionato, e che travalicano chiaramente il diritto di critica.

In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura Federale, della memoria difensiva depositata dai deferiti, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento posto in essere da parte dal Signor Fabrizio Lori risulta essere contrario a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 CGS, con la conseguente responsabilità diretta per l'AC Mantova Srl a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, e dell'art. 5 comma 2 del CGS.

Lo stato emotivo in cui versava il deferito al momento delle dichiarazioni lesive non è previsto come esimente nell'ordinamento sportivo, specialmente quando si tratta di dichiarazioni rese da Presidenti di Società. In tal senso si sono costantemente espresse le decisioni degli Organi disciplinari.

Le dichiarazioni di segno opposto rilasciate dal Lori alla stampa in precedenti occasioni, pur apprezzabili, non valgono ad attenuare la responsabilità dell'incolpato nel caso in esame, atteso che questi, in contrasto con le buone intenzioni anteriormente manifestate, ha addirittura adombrato dubbi sulla regolarità di Campionati precedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Fabrizio Lori la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ed alla Soc. AC Mantova Srl la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).

^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita: dall'avv. Riccardo Andriani, Presidente; dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 30 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO CORDUA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETA' AC CASALE CALCIO Srl (nota n. 5998/799pf07-08/SP/MS/vdb del 2.4.2009)

Con atto del 2.4.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Cordua Ermanno, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Casale Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 30 Statuto Federale ed all'art. 94, Il comma, NOIF, per avere fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti della Soc. SSD Scafatese, citando quale terzo pignorato anche la allora Lega Professionisti serie C, senza preventiva autorizzazione del Consiglio federale

e, comunque, senza avere preventivamente notificato la sua iniziativa alla Lega di appartenenza; e la Soc. AC Casale Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, II comma, CGS, delle violazioni ascritte al suo tesserato. Si sostiene, nella parte motiva del deferimento, che il calciatore Cordua Ermanno, assunta la titolarità di un credito nei confronti della Soc. SSD Scafatese, rimasto privo di effetti l'atto di precetto di pagamento a questa notificato il 24.8.2007, con successivo atto notificato il 22.11.2007 procedeva al pignoramento delle somme di cui la stessa risultava essere creditrice nei confronti della Lega Professionisti Serie C.

Con memorie difensive pervenute in termini, entrambi i deferiti hanno contestato il capo di incolpazione e concluso per il loro proscioglimento.

In particolare, il calciatore Cordua assume di avere agito nell'ambito della fattispecie prevista dall'art.94, I comma, lettera a) delle NOIF, e di avere pertanto adempiuto all'obbligo, previsto dal successivo secondo comma, di notificare ogni iniziativa alla Lega di appartenenza mediante la notificazione del pignoramento presso terzi alla Lega di serie C.

Deduce, infatti, che il credito azionato si riferirebbe a somme non previste nell'accordo economico a suo tempo depositato presso il Comitato Interregionale.

L'AC Casale Calcio Srl, a sua volta, condivisa in via principale la tesi del Cordua, in via subordinata esclude che, ove ravvisata una responsabilità del calciatore in termini di violazione del vincolo di giustizia, possa esserle applicata la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, come previsto dall'art. 15, CGS, a suo dire applicabile solo ai soggetti che tale disposizione violino direttamente e non già quando siano chiamati a risponderne per atto o fatto di un proprio tesserato.

Alla odierna riunione il rappresentante della Procura federale, previo riconoscimento della responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti, ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di squalifica per il calciatore Ermanno Cordua;

- ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila) per la Soc. AC Casale Calcio Srl.

Il difensore del Cordua, presente di persona, si è riportato alla memoria in atti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, a tal fine producendo la fotocopia dell'accordo economico che sarebbe intervenuto tra il calciatore e la SSD Scafatese Calcio e dal quale rinverrebbe il credito azionato esecutivamente; in via subordinata e istruttoria ha chiesto termine per produrre l'originale del documento e non meglio specificata ulteriore documentazione.

Il difensore dell'AC Casale Calcio Srl si è riportato alla memoria difensiva in atti.

Il rappresentante della Procura ha eccepito la tardività della odierna produzione documentale e si è opposto alla richiesta di termine per ulteriori produzioni.

Preliminare all'esame del merito è l'esame della eccezione di tardività formulata dalla procura e la richiesta di termine per ulteriori produzioni formulata dalla difesa del calciatore.

L'eccezione di tardività formulata dalla Procura è fondata.

L'art.30, VIII comma, CGS, infatti, prevede che le parti possano prendere visione, richiedere copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Poiché trattasi di termine perentorio, alla stregua di tutti i termini previsti dal CGS, giusta quanto prescrive l'art. 38, VIII comma, del medesimo Codice, l'odierna produzione documentale da parte della difesa del calciatore è tardiva e, quindi, inammissibile.

Ad ogni buon conto, si osserva la irrilevanza dello stesso contenuto del documento, ritenuto che manca, in ogni caso, la prova che il credito azionato rinvienga da detta scrittura.

Alla stregua di quanto sopra, la Commissione reputa inammissibile anche la richiesta di termine per ulteriori produzioni, sia per tardività della stessa, in quanto trattasi di

documenti nella disponibilità della parte, sia, in ogni caso, per l'irrilevanza del contenuto del documento già prodotto in copia, sia infine per la genericità dell'istanza.

Quanto al merito del deferimento, lo stesso è fondato nei termini che seguono.

In virtù del vincolo di giustizia previsto dallo Statuto Federale, i soggetti indicati nell'art. 30, I comma, che intendano adire gli organi giurisdizionali dello Stato, hanno l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio federale, sotto comminatoria delle sanzioni previste dalle norme federali.

L'autorizzazione deve essere richiesta anche quando si tratti di azioni dirette ad ottenere il pagamento di somme derivanti da accordi e/o contratti.

L'art.94, II comma, NOIF, nella parte finale, esclude la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio federale quando si tratta di azioni a tutela di diritti derivanti dagli accordi di cui alla lettera a) del precedente comma, vale a dire compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale.

Manca agli atti la prova che il credito azionato dal calciatore Cordua abbia origine da una delle anzidette ipotesi, prova che il deferito avrebbe potuto fornire mediante la tempestiva produzione di ogni documentazione a tal fine ritenuta utile.

Né può sottacersi, d'altro canto, come il Cordua, nella propria memoria, parli di "somme non previste nell'accordo economico a suo tempo depositato presso il Comitato Interregionale", il che equivale a dire che si tratterebbe di compensi, premi, o indennità superiori a quelli pattuiti in contratto, in quanto tali rientranti nella ipotesi di cui all'art.94, I comma, lettera b), NOIF.

Sicché, se diverso fosse stato il titolo della pretesa, sarebbe stato più agevole, per il deferito, a supporto della propria tesi difensiva, produrre copia del contratto depositato, delle quietanze di pagamento, degli ulteriori accordi in contrasto, del titolo esecutivo azionato, del precetto notificato alla Società e di ogni altro documento nella sua disponibilità.

L'avere, dunque, il Cordua, agito esecutivamente nei confronti della SSD Scafatese in violazione del vincolo di giustizia imposto ai tesserati dall'art. 30, IV comma, Statuto Federale, comporta, da parte dello stesso, violazione dell'art. 1, I comma, CGS, da sanzionare ai sensi dell'art. 15 CGS, con la sanzione della squalifica e dell'ammenda nella misura di cui al dispositivo.

Al riconoscimento della responsabilità in capo al proprio tesserato, consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza all'epoca dei fatti, così come previsto dall'art. 4, II comma, CGS.

Copia degli atti va trasmessa alla Procura federale per le eventuali ulteriori iniziative disciplinari in ordine agli accordi intercorsi tra il calciatore e la Soc. Scafatese in violazione della normativa federale.

P.Q.M.

Irroga le sanzioni della squalifica di 6 (sei) mesi e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del calciatore Cordua Ermanno, e la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) a carico della Soc. AC Casale Calcio Srl.

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura federale

^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione odierna, in relazione al deferimento dei sigg.ri Stefano Tanzi e Luca Baraldi, all'epoca dei fatti (2003/2004) dirigenti del Parma Calcio, per plusvalenze legate al trasferimento di calciatori, ha disposto il rinvio degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento che non risultava notificato agli indirizzi corretti.